CONTRIBUTO STATALE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 5

Disposizioni per il coordinamento con le finalità del Fondo nazionale per le politiche sociali

A decorrere dall'anno 2001, al finanziamento delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, nell'ambito delle finalita' stabilite dall'articolo 59, comma 45, lettera e), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si provvede a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali nei limiti delle risorse a tal fine destinate dal decreto del Ministro per la solidarieta' sociale previsto dall'articolo 59, comma 46, della stessa legge n. 449 del 1997, come modificato dall'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il finanziamento di cui al comma 1 e' ripartito secondo i criteri definiti con regolamento, adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti principi: (2)

a) previsione di requisiti soggettivi delle associazioni tali da garantirne l'effettiva presenza sul territorio nazionale e da assicurare la piu' ampia partecipazione degli associati;

b) assegnazione del finanziamento in base al programma di attivita' predisposto dalle associazioni ed in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta;

c) garanzia di un sistema di controlli tale da consentire la verifica delle attivita' svolte a favore degli associati;

d) previsione della trasmissione di una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro per la solidarieta' sociale relativa al perseguimento dei fini istituzionali da parte delle associazioni destinatarie del finanziamento. La relazione da' conto:

1) dei contributi pubblici concessi a ciascuna associazione;

2) dei risultati conseguiti da ciascuna associazione nella gestione finanziaria precedente;

3) dei progetti e delle attivita' svolte da ciascuna associazione a favore degli associati. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 19 dicembre 1987, n. 476, sono abrogati.

Versione in vigore dal 31 ottobre 2013, non più in vigore dal 3 agosto 2017 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale
Estremi	Legge 15 dicembre 1998, n. 438
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1998

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 7, comma 9-quater) che il regolamento previsto dal comma 2 del presente articolo deve essere adottato entro il 30 giugno 2014.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/contributo-statale-a-favore-delle-associazioni-nazionali-di-1998/art-5-disposizioni-per-il-coordinamento-con-le-finalita-del-fondo-nazionale/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it